



Stagione Sportiva 2010/2011

Comunicato Ufficiale N° 338

C5Jun - C.U. 20

del 28/02/2011

Sede Reg.le : Via Ugo La Malfa, 122 – 90147 Palermo

Tel. 091/6808475 – 06; Fax : 091/6808495

Sito Naz.le: www.lnd.it

Sito Reg.le: www.figclndsicilia.it/sicilia/default.asp

E mail : sicilia.calcio5@postalnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A del 22 Dicembre 2010 – Stagione Sportiva 2010/2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2010/2011); ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILE E JUNIORES DI CALCIO A CINQUE.

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale delle seguenti gare:

1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play Off);
4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2011/2012;
5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale dei campionati femminile e Juniores di calcio a 5.

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati: i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara; gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno; gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7 Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione; l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati; Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A del 17 Gennaio 2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Il Presidente Federale,
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere

depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A del 17 Gennaio 2011

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

4.7. CAMPIONATO JUNIORES

4.7.1. MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI

Girone “B”

SANT'ISIDORO - NISSA 5 SPIRITO LIBERO del 02.03.11
Per concomitanza con gara di Coppa Italia di Serie C2 e per accordo tra le parti, giocasi alle ore 16.30 anziché alle ore 18.45, stesso campo (PRINCIPE DI RAMMACCA);

Girone "D"

CITTA' DI SORTINO - ARCOBALENO ISPICA del 01.03.11
Per concomitanza con gara di Coppa Italia di Serie C2 e per accordo tra le parti,
giocasi **MERCOLEDI' 02 MARZO 2011**, stesso campo (COMUNALE LAGO), stessa
ora (17.00).

4.7.2. 2^ FASE - PLAY OFF

1° TURNO

Al termine della stagione regolare accedono alla 2^ fase le Società classificate ai primi quattro posti in ogni girone. Le stesse costituiranno i seguenti otto accoppiamenti:

Gare del 15.03.11 e del 22.03.11

Girone "A"

4^ classificata A - 1^ classificata A = Vincente 1
3^ classificata A - 2^ classificata A = Vincente 2

Girone "B"

4^ classificata B - 1^ classificata B = Vincente 3
3^ classificata B - 2^ classificata B = Vincente 4

Girone "C"

4^ classificata C - 1^ classificata C = Vincente 5
3^ classificata C - 2^ classificata C = Vincente 6

Girone "D"

4^ classificata D - 1^ classificata D = Vincente 7
3^ classificata D - 2^ classificata D = Vincente 8

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta;

2° TURNO

Le otto Società vincenti i Play Off di girone comporranno due quadrangolari come di seguito indicati:

Gare del 29.03.11, del 05.04.11 e del 12.04.11

Quadrangolare "A"

Società "1"
Società "2"
Società "3"
Società "4"

Quadrangolare "B"

Società "5"
Società "6"
Società "7"
Società "8"

All'italiana con gare di sola andata;

FINALE

Accederà alla finale, che si svolgerà in gara unica ed in campo neutro **MARTEDI' 26 APRILE 2011**, la Società prima classificata in ogni quadrangolare.

5. RISULTATI - GIUSTIZIA SPORTIVA

Risultati Gare

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: A	
22/02/11	6/R	SPORTING ALCAMO ONLUS	MADRE TERESA DI CALCUTTA 3 - 4
23/02/11	6/R	MADONNA DEI RIMEDI	SAN VITO LO CAPO 3 - 7
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: B	
23/02/11	6/R	JUVENTUS CLUB G.SCIREA	VIRTUS TERMINI 11 - 2
		WISSER CLUB	AZZURRI RADIO ITALIA 4 - 3
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: C	
22/02/11	6/R	DILETTANTISTICA REGALBUTO	P.G.S. DOMENICO SAVIO 8 - 1
		VIAGRANDE CALCIO A CINQUE	ENNESE 2 - 7
23/02/11	6/R	ACIREALE CALCIO A 5	CITTA DI LEONFORTE 13 - 1
		FICARAZZI 2000	ATLETICO MASCALUCIA 2 - 3
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: D	
22/02/11	6/R	ARCOBALENO ISPICA	NEW JUNIOR 12 - 6
		IBLEA 99	CITTA DI SORTINO 3 - 5
		VIRTUS SCICLI	AUGUSTA F.C. 3 - 10

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5			
GIRONE	A	6/R 23-02-11	PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. TRINAKRIA C5 B
		6/R 24-02-11	TIDONA C5 DIL. ALKAMO 2005 B
GIRONE	B	6/R 22-02-11	NISSA 5 SPIRITO LIBERO OLIMPIA B

CODICE	DESCRIZIONE
B	SOSPESA PRIMO TEMPO

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 28/02/2011, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

GARE DEL 22/ 2/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 22/ 2/2011 NISSA 5 SPIRITO LIBERO - OLIMPIA

Sospesa al 18' del 1° tempo;

Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 18' del 1° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra Olimpia a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;

Si delibera:

Di assegnare gara perduta per 1-8 (risultato acquisito in campo) alla Società Olimpia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

RAGUSA GIUSEPPE (CITTA DI SORTINO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

LUCCHESI GIUSEPPE (SPORTING ALCAMO ONLUS)

AMMONIZIONE II infr

CANTARERO SALVATORE (DILETTANTISTICA REGALBUTO)
GIACALONE GIOVANNI (MADRE TERESA DI CALCUTTA)
CARLINO ENZO (P.G.S. DOMENICO SAVIO)

AMMONIZIONE I infr

SPATOLA GIUSEPPE (ARCOBALENO ISPICA)
DARA GASPARE (SPORTING ALCAMO ONLUS)

GARE DEL 23/ 2/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 23/ 2/2011 PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. - TRINAKRIA C5

Sospesa al 18' del 1° tempo;

Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 18' del 1° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra Trinakria C5 a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;

Si delibera:

Di assegnare gara perduta per 0-6 alla Società Trinakria C5.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

COPPOLA CARMINE (ATLETICO MASCALUCIA)
DABBENE LUCA (AZZURRI RADIO ITALIA)
MODICA GIUSEPPE (FICARAZZI 2000)
BONGIOVANNI DANILO (WISSER CLUB)

GARE DEL 24/ 2/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 24/ 2/2011 TIDONA C5 - DIL. ALKAMO 2005

Sospesa al 1' del 1° tempo;

Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 1' del 1° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra Tidona C5 a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;

Si delibera:

Di assegnare gara perduta per 0-6 alla Società Tidona C5.

Errata Corrige (Giudice Sportivo)

Si da' atto che il risultato della gara San Vito Lo Capo/Dil. Alkamo del 27/01/2010 (Juniores Ca5/A) deve intendersi 7- 7 e non 4 - 7 come erroneamente pubblicato nel C.U. n°290 Juniores/16 del 31/1/2011.

Il Segretario della D.R.
Paolo Mendola

Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28/02/2011

Il Segretario del C.R.
Maria Gatto

Il Presidente del C.R.
Sandro Morgana